



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legga Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2017/2018**

# **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **Comunicato Ufficiale N°462 del 22/06/2018**

#### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 giugno 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI ALESSANDRO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TORTORELLI LUCA PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.434 C5 DEL 25/05/2018 (Gara: VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL – JUVENIA del 12/05/2018 – Play Out Calcio a 5 Serie C2)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell'8/06/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l'annullamento delle sanzioni a carico dei tesserati Alessandro Rossi e Luca Tortorelli, assumendo che il primo non avesse ingiuriato l'arbitro né avesse preso a calci la porte dello spogliatoio e che il secondo non avesse partecipato all'incontro; chiedeva altresì la riduzione dell'ammenda rilevando che nessuno del pubblico avesse mai tentato di colpire l'arbitro; ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; rilevato che l'art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate" e che tale limite non consente l'esame nel merito delle censure dedotte; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta ingiuriosa nei suoi confronti tenuta dal calciatore Alessandro Rossi nonché il comportamento gravemente minaccioso e offensivo tenuto dal pubblico; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata al tesserato Alessandro Rossi, per il suo comportamento comunque censurabile e grave, debba essere ridotta, atteso che non era possibile l'identificazione dell'autore dei calci alla porta dello spogliatoio arbitrale e, parimenti, deve essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte la misura dell'ammenda.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore TORTORELLI Luca, ai sensi dell'art.45 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 200,00 e la squalifica a carico del calciatore ROSSI Alessandro a 2 gare.

La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. JFC CIVITA CASTELLANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FASCELLA ANDREA FINO ALL'8/06/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIAMBOTTI FLAVIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.237 SGS DEL 24/05/2018**

**(Gara: CANADESI SPORTING CLUB – JFC CIVITA CASTELLANA del 20/05/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia "B" Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell'8/06/2018**

La A.S.D. JFC Civita Castellana impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento, con il quale veniva disposta la sanzione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto, con il punteggio di 0-3, l'ammenda di euro 50,00, la squalifica per una gara del calciatore Ciambotti Flavio e l'inibizione sino all'08/06/2018 del dirigente accompagnatore Fascella Andrea, per aver schierato nella gara di cui sopra, il calciatore Ciambotti Flavio, a cui era stata comminata, dal Comunicato Ufficiale n. 227 del 17/05/2018, una squalifica per una gara per recidiva in ammonizione (quinta infrazione).

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che il proprio calciatore non poteva essere squalificato in quanto, quest'ultimo non aveva, mai, subito, nel corso del campionato, cinque ammonizioni ed evidenziava, pertanto, che la Delegazione Provinciale di Roma era incorsa, con il comunicato succitato, in un errore materiale.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il presente ricorso.

E' pacifico che alla gara Canadesi Sporting Club – Civita Castellana del 20/05/2018, valevole per il campionato Allievi Provinciali fascia B, ha partecipato il calciatore Ciambotti Flavio (Civita Castellana). Quest'ultimo, però, non aveva titolo a partecipare alla predetta gara, in quanto squalificato, come detto, per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (quinta sanzione).

Chiarito ciò, non hanno valenza processuale, le argomentazioni sviluppate dalla ASD JFC Civita Castellana, la quale evidenzia che il proprio calciatore non era incorso nella quinta ammonizione e pertanto non doveva essere squalificato; infatti l'odierna reclamante doveva, immediatamente dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 227/2018 del 17/05/2018, contestare l'errore materiale presente nello stesso e non schierare, nella gara successiva alla pubblicazione del Comunicato, il giocatore Ciambotti Flavio, disinteressandosi delle sanzioni irrogate dal giudice sportivo con il Comunicato in questione (esecuzione sanzioni art. 22 C.G.S.).

Alla luce di quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente FASCELLA Andrea ed alla squalifica a carico del calciatore CIAMBOTTI Flavio, ai sensi dell'art.45 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VINDEX GAETA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MATANO ROBERTO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PANGIA PIERPAOLO, TRUFAS IONUT, POPA GHEORGE E IALONGO DANILO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.108 LND DEL 5/06/2018**  
**(Gara: AMATORI HERMADA – VINDEX GAETA del 3/06/2018 – Coppa Provincia Terza Categoria Latina)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell'8/06/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento di perdita della gara, di ammenda di € 100,00 e delle squalifiche dei calciatori indicate in epigrafe, assumendo che la gara fosse stata sospesa a seguito di comportamenti violenti degli avversari e di un tentativo dell'arbitro di riportare la calma in cui nulla era addebitabile alla ricorrente;

esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la rissa sviluppatasi tra i calciatori di entrambe le squadre, (già bastante per la sospensione della gara, non potendo essere proseguita in condizioni di sicurezza) a seguito di un gesto violento del calciatore Roberto Matano nei confronti di un avversario e che ha portato le due compagini a essere in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito, con l'arbitro che non mostrava i provvedimenti per garantire la sua incolumità;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare";

rilevato, altresì, che il direttore di gara ha identificato gli altri calciatori sanzionati come partecipanti alla rissa, ma che pur tuttavia la loro condotta deve essere sanzionata in maniera lievemente minore, adeguandosi ai consueti parametri osservati.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori PANGIA Pierpaolo, TRUFAS Ionut, POPA Gheorge e IALONGO Danilo a 2 gare.

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate..

La tassa reclamo va restituita.

**Pubblicato in Roma il 22 giugno 2018**

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli